



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSO MARCONI

## Regolamento per il funzionamento del Consiglio d'Istituto

### Art. 1 - Costituzione

E' costituito ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico) il Consiglio dell'Istituto Comprensivo di Sasso Marconi, di seguito denominato come Consiglio.

### Art. 2 - Composizione

Il Consiglio è formato dalle rappresentanze delle diverse componenti nel numero di 8 rappresentanti dei genitori, 8 dei docenti, 2 del personale Ata. E' membro di diritto il Dirigente scolastico.

### Art. 3 - Elezioni

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.

Le elezioni dei rappresentanti da eleggere hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

Tutti i componenti hanno pari diritti e doveri.

### Art. 4 - Organi

Il Consiglio per il raggiungimento dei suoi scopi assegna, al suo interno, le seguenti cariche: Presidente, Vicepresidente, Giunta Esecutiva, Segretario.

### Art. 5 - Presidente

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

### Art. 6 - Vicepresidente

Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

### Art. 7 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da due genitori, un docente e un rappresentante Ata. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi che svolge anche funzione di segretario della Giunta stessa.

### Art. 8 - Segretario

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso. Compiti del segretario sono redigere il verbale e controllarne la conservazione a cura dell'ufficio di segreteria.

### Art. 9 - Compiti del presidente

Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola. Convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni ed adotta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dei lavori. Il presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.





#### Art. 19 - Pubblicità delle sedute

Gli elettori di tutte le componenti possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di parola. coloro che intendono partecipare con diritto di parola devono richiederlo per iscritto al presidente, nei cinque giorni precedenti il Consiglio stesso.

Nel caso di trattazione di questioni riguardanti persone le sedute non sono aperte al pubblico. Può partecipare alle riunioni con diritto di parola, su invito del Consiglio, il Direttore dei servizi generali e amministrativi.

Gli uditori sono ammessi nel numero consentito dall'ampiezza del locale ove si svolge la seduta, favorendo la partecipazione dei rappresentanti delle tre componenti il Consiglio.

Il Consiglio può decidere di sentire, a titolo consultivo, specialisti che operino per la scuola; può inoltre decidere di invitare i rappresentanti dell'Ente Locale a sedute con all'o.d.g. problemi riguardanti materie di sua competenza.

#### Art. 20 - Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto di copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta almeno fino alla seduta successiva.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chi ne faccia richiesta ai sensi della legge 241/90. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

I limiti del segreto d'ufficio riguardano la diffusione di notizie da cui possono avere danno persone e l'amministrazione della scuola.

#### Art. 21 - Commissioni

Il Consiglio, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.

Le commissioni non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le proposte della commissione al Consiglio saranno formulate tramite relazione scritta, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

#### Art. 22 - Decadenza

I membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. Decadono dalla carica anche i membri che perdono i requisiti per i quali erano stati eletti. Il Consiglio decade interamente qualora risulti formato da meno di dieci componenti.

#### Art. 23 - Modifica del Regolamento

Per la modifica del presente Regolamento è richiesta una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei votanti.

*Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del 28 giugno 2006*